



Roma, 6 Settembre 2018

**CIRCOLARE N. 17/2018**

Prot. 141/2018

Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: installazione impianti audiovisivi - Corte di Cassazione – Sezione penale, sentenza n. 38884/2018**

L'allegata sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Penale è di particolare interesse per il settore in quanto ha ad oggetto l'illegittimità dell'installazione di impianti audiovisivi di controllo senza previo accordo con le rappresentanze sindacali.

Nel caso in esame al datore di lavoro era stato contestato il reato ex art. 114 e 171 D. Lgs. 196/2003, art. 4 comma 238 L. 300/1970 per aver installato presso la propria sede di lavoro, senza previo accordo con le rappresentanze sindacali, apparecchiature di videoripresa idonee, per la loro collocazione, a controllare l'attività dei lavoratori e dei dipendenti. Com'è noto, tale violazione configura un illecito penale sanzionabile con la pena alternativa dell'arresto da 15 giorni fino ad un anno o dell'ammenda fino ad Euro 1.549,00 con applicazione di entrambe le pene nei casi più gravi.

Successivamente all'ispezione, il datore di lavoro ha provveduto sia alla rimozione delle telecamere che al pagamento della sanzione amministrativa "in forza della prescrizione obbligatoria" impartita dagli Ispettori del lavoro; tali adempimenti da parte della società hanno così portato al proscioglimento dell'imputato in questione per essersi il reato estinto ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 758/1994. La legittimità dell'estinzione del reato è stata confermata dalla Corte Suprema nell'allegata sentenza.



Alla luce di quanto sopra esposto, preme evidenziare, quindi, l'opportunità per le aziende che operano nel settore dell'installazione e del collegamento di impianti di sicurezza, di fornire ai propri clienti una linea guida preventiva circa la necessità di procedere alla sottoscrizione di un accordo sindacale (o, in caso di rifiuto alla sottoscrizione da parte delle RSA di tale accordo, di richiedere l'autorizzazione alla DTL competente) prima di provvedere all'installazione ed all'attivazione delle telecamere sul posto di lavoro posto che, come detto, questa attività configura un illecito penale che può trasformarsi in un illecito amministrativo solo con il pagamento di un'ammenda e soprattutto con la rimozione (e non meramente con lo spegnimento) delle telecamere, azione che in impianti particolarmente complessi può comportare a carico del cliente oneri economici decisamente rilevanti.

Avv. Giovanni Pollicelli

All.

Corte di Cassazione – Sezione penale, sentenza n. 38884/2018

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 38884 Anno 2018**

**Presidente: SARNO GIULIO**

**Relatore: ROSI ELISABETTA**

**Data Udiienza: 10/04/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA  
nel procedimento a carico di:

WANG CHAOYANG nato il 29/12/1976

avverso la sentenza del 29/05/2017 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI  
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

udito il difensore

*Avv. Biagio Roldano in sostanza*

il difensore presente insiste nell'accoglimento del ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Il GIP presso il Tribunale di Siracusa con sentenza emessa in data 29 maggio 2017 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Wang Chaoyang in ordine al reato ex artt. 114 e 171 D. Lgs 196 del 2003, art. 4 comma 2 e 38 L. 300/1970, contestatogli per avere installato, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Canicattini Bagni, esercente attività di vendita al dettaglio, senza previo accordo con le rappresentanze sindacali, apparecchiature di video ripresa idonee per la loro collocazione a controllare a distanza l'attività dei lavoratori dipendenti addetti presso quella sede (fatti accertati in Canecattini Bagni il 18 febbraio 2016). Il proscioglimento è stato disposto per essersi il reato estinto ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 758 del 1994.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 608 comma 2 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, lamentando il vizio di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. relativamente agli artt. 19 e 24 del D. Lgs. n. 758 del 1994. Il giudice di prime cure avrebbe ommesso di considerare innanzitutto che il combinato disposto derivante dalle due norme citate si applica solo alle violazioni inerenti i reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. In secondo luogo non avrebbe tenuto conto che il reato contestato al Wang, riguardando non l'aspetto antinfortunistico e produttivo, bensì la tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro è sottratto alla procedura di estinzione del reato disciplinata dagli art. 19 e 24 del citato decreto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004 ("Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"), pur lasciando inalterata la struttura originaria della prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss del D. Lgs. n. 758 del 1994, ne ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale in cui sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero soltanto l'ammenda. Il testo dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs 124 del 2004 difatti, rubricato "Prescrizione obbligatoria", così dispone: "in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 758 del 1994 e per gli effetti degli artt. 23, 24 e 25 comma 1 dello stesso decreto".

2. L'art. 38 della legge n. 300/1970, sanziona con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda l'ipotesi di apposizione di impianti audiovisivi volti al controllo a distanza dei lavoratori (la pena è prevista quale pena congiunta dal comma 2 del medesimo articolo per i casi di maggiore gravità che le circolari diramate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza

sociale individuano solo in via esemplificativa, dovendosi ritenere riservata al giudice di merito la valutazione della sussistenza della gravità nei singoli casi, in relazione alla contestazione specifica ascritta all'imputato).

3. E' stato precisato che anche a seguito dell'abrogazione degli artt. 4 e 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, costituisce reato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità normativa tra l'abrogata fattispecie e quella attualmente prevista dall'art. 171 in relazione all'art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come rimodulata dall'art. 23, d.gs. 14 settembre 2015, n. 151, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la violazione dell'art. 4, cit. (così Sez.3, n. 4564/18 del 10/10/2017, Malagnino, Rv 272032).

4. La disciplina dell'estinzione in via amministrativa trova dunque applicazione – e particolare favore – anche nel vigente assetto normativo, tanto che deve ritenersi che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 trovi applicazione anche quando trattisi di reati istantanei già perfezionatisi o di già avvenuta, spontanea regolarizzazione delle pregresse violazioni, come già precisato dalla giurisprudenza ( in tal senso Sez.3, n. 34900 del 6/6/2007, P.M. in proc. Loi, Rv. 237198)

5. Orbene nel caso di specie secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, il personale ispettivo, rilevata la violazione posta in essere dal Wang, ebbe ad impartire allo stesso la prescrizione contenuta nel verbale n. 716/780 dell'8 marzo 2016, prescrizione correttamente e tempestivamente ottemperata dal Wang, unitamente al pagamento della sanzione amministrativa ex art. 21 D. Lgs. n. 758 /1994. Pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 del medesimo decreto, il Tribunale di Siracusa, preso atto dei suddetti adempimenti, ha dichiarato l'estinzione del reato.

4. Nessuna violazione di legge è dunque rilevabile e pertanto il ricorso del Pubblico Ministero è infondato e deve essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2018.